

FOCUS GRUPPI DI IMPRESE

La strutturazione dei gruppi multinazionali

Dott. Francesco Orlandi

francesco.orlandi@bcassociati.com

04.02.2014

Scuola di formazione alla professione di
Dottore Commercialista

Agenda della lezione

2

- **Struttura di un gruppo multinazionale**
- **La disciplina delle operazioni infragruppo**
 - § Introduzione al transfer pricing
 - § La normativa di riferimento
 - § I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
 - § Ruling internazionale e disapplicazione delle sanzioni in caso di documentazione dei prezzi di trasferimento
- **La tassazione dei redditi prodotti e distribuiti**
 - § La doppia imposizione sui redditi
 - § Le convenzioni internazionali e il foreign tax credit
 - § La tassazione dei dividendi

Struttura gruppo multinazionale

3

- Nessuna definizione normativa di multinazionale
- OCSE
 - “enti a capitale privato o pubblico, stabiliti in Paesi diversi e collegati in modo tale che una o più società influenzino in modo rilevante l’attività delle altre con le quali vengono condivise risorse e informazioni”
(Transfer Pricing and Multinational – 1979)

Struttura gruppo multinazionale

4

- Come un'entità può operare all'estero?
 - § Costituzione di una **società** (c.d. subsidiary)
 - § Istituzione di una **stabile organizzazione** (c.d. permanent establishment)

Struttura gruppo multinazionale

5

- Società

- § Soggetto distinto dalla società “madre” controllante ed autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche

- § Le imposte sul reddito sono determinate sulla base delle norme tributarie del paese in cui la società viene costituita

Struttura gruppo multinazionale

6

- **Stabile organizzazione**

- § **Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni**

- § **In mancanza, definizione data dalle singole giurisdizioni**

- ∅ **Per l'Italia, art. 162 D.P.R. 917/86:**

- **stabile organizzazione "materiale"**

- **stabile organizzazione "personale"**

Struttura gruppo multinazionale

7

- Stabile organizzazione “materiale”
 - § “sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato” (co. 1)
 - § Esempificazione “positiva” (co. 2)
 - Ø sede di direzione
 - Ø succursale
 - Ø ufficio
 - Ø officina
 - Ø laboratorio
 - Ø miniera, giacimento petrolifero o di gas naturale

Struttura gruppo multinazionale

8

§ Esempificazione “negativa” (co. 4)

- ∅ installazione o immagazzinaggio di beni dell'impresa ai soli fini di deposito, esposizione o consegna
- ∅ sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'acquisto di beni o merci o per la raccolta di informazioni
- ∅ sede fissa di affari utilizzata per qualsiasi attività di carattere preparatorio o ausiliario
- ∅ sede fissa di affari che svolge una combinazione delle precedenti, purché l'attività, nel suo insieme, abbia carattere preparatorio e ausiliario

Struttura gruppo multinazionale

9

- Stabile organizzazione “personale” (co. 7)
 - § Agente (persona fisica o giuridica) che:
 - ∅ sia in condizione di dipendenza rispetto all’impresa non residente
 - ∅ abbia il potere di concludere contratti in nome e per conto dell’impresa non residente
 - ∅ eserciti il potere abitualmente
 - ∅ svolga attività diverse da quelle previste al co. 4

Struttura gruppo multinazionale

10

- **Stabile organizzazione**

- § Non è un soggetto giuridico distinto dalla società "madre", ma mero centro di imputazione di situazioni giuridiche

- § Le imposte sul reddito sono determinate considerando la stabile organizzazione come un'entità autonoma

- Ø tenuta di una contabilità separata

- Ø redazione di un apposito conto economico

- Ø possibili problematiche di doppia imposizione

Agenda della lezione

11

- Struttura di un gruppo multinazionale
- La disciplina delle operazioni infragruppo
 - § Introduzione al transfer pricing
 - § La normativa di riferimento
 - § I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
 - § Ruling internazionale e disapplicazione delle sanzioni in caso di documentazione dei prezzi di trasferimento
- La tassazione dei redditi prodotti e distribuiti
 - § La doppia imposizione sui redditi
 - § Le convenzioni internazionali e il foreign tax credit
 - § La tassazione dei dividendi

Introduzione al transfer pricing

12

- Per **prezzo di trasferimento** si intende il prezzo al quale viene compravenduto un bene o un servizio tra due parti appartenenti al medesimo soggetto economico
- Prezzo non di mercato
 - § mancanza di contrapposizione di interessi fra le parti

Introduzione al transfer pricing


13

- L'importanza della corretta determinazione dei prezzi di trasferimento per:
 - § determinare i risultati gestionali attribuibili alle singole società del gruppo
 - § valutare il management
 - § determinare il reddito imponibile delle singole società del gruppo

Introduzione al transfer pricing

14

- Esempio



(*) ad esclusione delle imposte sul reddito

Introduzione al transfer pricing

15

X = prezzo del bene venduto o del servizio prestato da A a B

X = 50

Società A	
Ricavi	150
Costi	60
<hr/>	
Utile	90

Società B	
Ricavi	120
Costi	100
<hr/>	
Utile	20

Utile gruppo
(senza effetto
fiscale)

110

X = 20

Società A	
Ricavi	120
Costi	60
<hr/>	
Utile	60

Società B	
Ricavi	120
Costi	70
<hr/>	
Utile	50

Utile gruppo
(senza effetto
fiscale)

110

Introduzione al transfer pricing

16

- L'importanza della corretta determinazione dei prezzi di trasferimento per:
 - § determinare i risultati gestionali attribuibili alle singole società del gruppo
 - § valutare il management
 - § **determinare il reddito imponibile delle singole società del gruppo**
 - Ø **volontà degli Stati di impedire politiche di tax planning**

Introduzione al transfer pricing

17

- Società A residente in un paese a fiscalità ordinaria (Hp: 30%)
- Società B residente in un paese a bassa fiscalità (Hp: 10%)

$X = 50$

Società A	
Utile lordo	90
<u>Imposte</u>	<u>27</u>
Utile netto	63

Società B	
Utile lordo	20
<u>Imposte</u>	<u>2</u>
Utile netto	18

Utile netto
gruppo
81

$X = 20$

Società A	
Utile lordo	60
<u>Imposte</u>	<u>18</u>
Utile netto	42

Società B	
Utile lordo	50
<u>Imposte</u>	<u>5</u>
Utile netto	45

Utile netto
gruppo
87

Agenda della lezione

18

- Struttura di un gruppo multinazionale
- **La disciplina delle operazioni infragruppo**
 - § Introduzione al transfer pricing
 - § **La normativa di riferimento**
 - § I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
 - § Ruling internazionale e disapplicazione delle sanzioni in caso di documentazione dei prezzi di trasferimento
- **La tassazione dei redditi prodotti e distribuiti**
 - § La doppia imposizione sui redditi
 - § Le convenzioni internazionali e il foreign tax credit
 - § La tassazione dei dividendi

Normativa di riferimento

19

- Documenti OCSE (non vincolanti)
 - § “Transfer Pricing and Multinational Enterprises” (1979)
 - § “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” (1995) – Aggiornamento (2010)
- **Normativa e prassi nazionale**
 - § D.P.R. 917/86 (art. 110 co. 7)
 - § C.M. n. 32 del 22.09.1980
 - § C.M. n. 42 del 12.12.1981
 - § D.L. n. 269 del 30.09.2003 (art. 8)
 - § Provvedimento direttore AdE del 29.09.2010
 - § Circ. Agenzia delle Entrate n. 58 del 15.12.2010

Ambito applicativo normativa

20

- Art. 110 co. 7 D.P.R. 917/86:
 - 1) A chi si applica?
 - 2) Come si applica?
 - 3) Quando si applica?

Ambito applicativo normativa

21

- 1) transazioni commerciali tra un'**impresa residente** e **società non residenti**, che direttamente o indirettamente:
 - **controllano** l'impresa italiana
 - ne sono **controllate**
 - sono **controllate** dalla stessa **controllante** dell'impresa italiana

Ambito applicativo normativa

22

- “impresa residente” (C.M. n. 32/1980):
 - § Imprese individuali
 - § Società di persone
 - § Società di capitali
 - § Stabili organizzazioni in Italia di società estere
- “società non residente” (C.M. n. 32/1980):
 - § Stabile organizzazione
 - § Società

Ambito applicativo normativa

23

- Nozione di “controllo” (C.M. n. 32/1980):
 - § Ricomprende le fattispecie previste dall’art. 2359 c.c.
 - § Ogni ipotesi di collegamento costituito da un’influenza economica di un’impresa sulle decisioni imprenditoriali dell’altra tale da giungere ad una possibile alterazione dei prezzi di trasferimento
- Esempi:
- vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa
 - membri comuni nel cda o diritto di nomina dei membri del cda o degli organi direttivi della società
 - concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria

Ambito applicativo normativa

24

- Art. 110 co. 7 D.P.R. 917/86:
 - 1) A chi si applica?
 - 2) Come si applica?
 - 3) Quando si applica?

Ambito applicativo normativa

25

- 2) Valutazione delle transazioni commerciali al **valore normale** dei beni o servizi trasferiti
- **Valore normale** (art. 9 co. 3 D.P.R. 917/86):
 - § Recepimento del principio dell arm's length espresso nelle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (C.M. n. 32/1980)
 - § Corrisponde al “**prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi**”

Ambito applicativo normativa

26

- Art. 110 co. 7 D.P.R. 917/86:
 - 1) A chi si applica?
 - 2) Come si applica?
 - 3) Quando si applica?

Ambito applicativo normativa

27

3) Transazioni commerciali dove:

- A. la valutazione al valore normale dei componenti di reddito (costi e ricavi) determina un aumento del reddito imponibile dell'impresa residente
- B. la valutazione al valore normale dei componenti di reddito (costi e ricavi) determina una diminuzione del reddito imponibile dell'impresa residente, soltanto se "in esecuzione degli accordi conclusi con le competenti autorità degli Stati Esteri"

Agenda della lezione

28

- Struttura di un gruppo multinazionale
- **La disciplina delle operazioni infragruppo**
 - § Introduzione al transfer pricing
 - § La normativa di riferimento
 - § **I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento**
 - § Ruling internazionale e disapplicazione delle sanzioni in caso di documentazione dei prezzi di trasferimento
- La tassazione dei redditi prodotti e distribuiti
 - § La doppia imposizione sui redditi
 - § Le convenzioni internazionali e il foreign tax credit
 - § La tassazione dei dividendi

Determinazione prezzi di trasferimento

29

- Recepimento dei metodi espressi nelle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (C.M. 32/1980)
- Principali metodi:
 - § Metodi tradizionali basati sulla transazione
 - ∅ Confronto di prezzo – CUP
 - ∅ Prezzo di rivendita – Resale price
 - ∅ Costo maggiorato – Cost plus
 - § Metodi alternativi basati sugli utili
 - ∅ Comparazione dei profitti – TNMM
 - ∅ Ripartizione dei profitti globali – Profit split
- Scelta del metodo

Confronto di prezzo


30

- Il valore normale di una transazione “controllata” è pari al prezzo praticato in una **transazione comparabile** intercorsa tra entità indipendenti
 - § Confronto “interno”
 - § Confronto “esterno”
 - § In linea con l’art. 9 co. 3 D.P.R. 917/86
 - § Metodo preferito per OCSE e per C.M. 32/1980

Confronto di prezzo

31


- Confronto "interno"



Confronto di prezzo

32

- Confronto "esterno"



Determinazione prezzi di trasferimento

33

- Recepimento dei metodi espressi nelle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (C.M. 32/1980)
- Principali metodi:
 - § Metodi tradizionali basati sulla transazione
 - ∅ Confronto di prezzo – CUP
 - ∅ Prezzo di rivendita – Resale price
 - ∅ Costo maggiorato – Cost plus
 - § Metodi alternativi basati sugli utili
 - ∅ Confronto dei profitti globali – TNMM
 - ∅ Ripartizione dei profitti globali – Profit split
- La scelta del metodo

Prezzo di rivendita


34

- Il valore normale del prezzo applicato in una transazione “controllata” è pari al prezzo al quale un bene o servizio, acquistato da un’impresa “associata”, è rivenduto ad un soggetto indipendente, diminuito di un margine di profitto lordo “di mercato”
 - § Confronto fra i **margin** di profitto lordo realizzati dal **soggetto “rivenditore”** in **transazioni comparabili**
 - § Confronto “interno”
 - § Confronto “esterno”

Prezzo di rivendita

35


- Confronto "interno"



Prezzo di rivendita

36

- Confronto "esterno"



Determinazione prezzi di trasferimento

37

- Recepimento dei metodi espressi nelle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (C.M. 32/1980)
- Principali metodi:
 - § Metodi tradizionali basati sulla transazione
 - ∅ Confronto di prezzo – CUP
 - ∅ Prezzo di rivendita – Resale price
 - ∅ **Costo maggiorato – Cost plus**
 - § Metodi alternativi basati sugli utili
 - ∅ Confronto dei profitti globali – TNMM
 - ∅ Ripartizione dei profitti globali – Profit split
- La scelta del metodo

Costo maggiorato


38

- Il valore normale del prezzo applicato in una transazione “controllata” è pari al costo di produzione del bene venduto o del servizio prestato, aumentato di un margine di profitto lordo “di mercato”
 - § Confronto fra i **margin** di profitto lordo realizzati dal **soggetto “venditore”** in **transazioni comparabili**
 - § Confronto “interno”
 - § Confronto “esterno”

Costo maggiorato

39


- Confronto "interno"



Costo maggiorato

40

- Confronto “esterno”



Determinazione prezzi di trasferimento

41

- Recepimento dei metodi espressi nelle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (C.M. 32/1980)
- Principali metodi:
 - § Metodi tradizionali basati sulla transazione
 - ∅ Confronto di prezzo – CUP
 - ∅ Prezzo di rivendita – Resale price
 - ∅ Costo maggiorato – Cost plus
 - § Metodi alternativi basati sugli utili
 - ∅ Confronto dei profitti globali – TNMM
 - ∅ Ripartizione dei profitti globali – Profit split
- La scelta del metodo

Comparazione dei profitti

42

- Si basa sulla comparazione tra il profitto globale realizzato dall'impresa nelle transazioni infragruppo, misurato in base ad un appropriato indicatore, e quello realizzato da altre imprese indipendenti operanti nello stesso settore economico"
- Comparazione:
 - § degli utili "globali" realizzati dalla vendita di beni o dalla prestazioni di servizi oggetto di verifica
 - § con imprese operanti nello stesso settore

Comparazione dei profitti

43

- § con imprese aventi analoghe caratteristiche dimensionali
- § fra più esercizi fiscali
- § fra più imprese

- Indicatori di profitto:

- §
$$\text{ROI} = \frac{\text{Utile operativo}}{\text{Attività}}$$

- §
$$\text{ROS} = \frac{\text{Utile operativo}}{\text{Ricavi delle vendite}}$$

- §
$$\frac{\text{Utile operativo}}{\text{Costi operativi}}$$

Comparazione dei profitti

44

- Esempio

	Impresa indip.		Impresa associata		
Utile operativo	1.000		???		
Vendite	10.000		15.000		
Costi operativi	9.000		12.500		
Attività operative	8.000		4.000		
Distribuzione	ROS =	10%	* 15.000 =	1.500	Utile Transfer pricing
Capital intensive	ROI =	12,5%	* 4.000 =	500	
Produttivo	U/C =	11,1%	* 12.500 =	1.389	

Determinazione prezzi di trasferimento

45

- Recepimento dei metodi espressi nelle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (C.M. 32/1980)
- Principali metodi:
 - § Metodi tradizionali basati sulla transazione
 - ∅ Confronto di prezzo – CUP
 - ∅ Prezzo di rivendita – Resale price
 - ∅ Costo maggiorato – Cost plus
 - § Metodi alternativi basati sugli utili
 - ∅ Confronto dei profitti globali – TNMM
 - ∅ **Ripartizione dei profitti globali – Profit split**
- La scelta del metodo

Ripartizione dei profitti globali

46

- Consiste nella ripartizione dell'utile derivante da una transazione o da una serie di transazioni effettuate tra due imprese collegate, in proporzione ad alcuni parametri, quali i costi sostenuti dalle imprese
- Prescinde dalla comparazione delle transazioni
- Metodo sconsigliato dalla C.M. 32/1980
 - § metodo limitato per analisi "terze" non influenzate dalle dinamiche di gruppo
 - § si basa su fattori propri della libertà organizzativa di ogni impresa

Ripartizione dei profitti globali

47

- Esempio

	Soc. associata A	Soc. associata B
Costi	2.500	9.500 (di cui 6.000 per acquisto da A)
Ricavi	6.000	15.000
Utile complessivo =	$15.000 - 2.500 =$	12.500
Costi complessivi =	$2.500 + 3.500 =$	6.000
Utile A =	$12.500 * 2.500 / 6.000 =$	5.208
Utile B =	$12.500 * 3.500 / 6.000 =$	7.292

Determinazione prezzi di trasferimento

48

- Recepimento dei metodi espressi nelle Linee Guida OCSE (C.M. 32/1980)
- Principali metodi:
 - § Metodi tradizionali basati sulla transazione
 - ∅ Confronto di prezzo – CUP
 - ∅ Prezzo di rivendita – Resale price
 - ∅ Costo maggiorato – Cost plus
 - § Metodi alternativi basati sugli utili
 - ∅ Confronto dei profitti globali – TNMM
 - ∅ Ripartizione dei profitti globali – Profit split
- **La scelta del metodo**

Scelta del metodo

49

- Criterio gerarchico (C.M. 32/1980)
 1. metodo del confronto di prezzo, se applicabile
 2. metodo del prezzo di rivendita o del costo maggiorato
 3. metodi alternativi
 - ∅ sconsigliato l'utilizzo del metodo della ripartizione dei profitti globali

Scelta del metodo

50

- Fattori per l'analisi della comparabilità (Linee Guida OCSE)
 - § Caratteristiche dei beni e dei servizi
 - § Funzioni svolte dalle parti
 - § Condizioni contrattuali
 - § Strategie commerciali
 - § Condizioni economiche

Agenda della lezione

51

- Struttura di un gruppo multinazionale
- **La disciplina delle operazioni infragruppo**
 - § Introduzione al transfer pricing
 - § La normativa di riferimento
 - § I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
 - § **Ruling internazionale e disapplicazione delle sanzioni in caso di documentazione dei prezzi di trasferimento**
- La tassazione dei redditi prodotti e distribuiti
 - § La doppia imposizione sui redditi
 - § Le convenzioni internazionali e il foreign tax credit
 - § La tassazione dei dividendi

Ruling internazionale

52

- Procedura di cui il contribuente si avvale per acquisire preventivamente dall'Amministrazione finanziaria un parere in ordine a fatti e situazioni di incerta interpretazione, per i quali si intende prevenire un potenziale contenzioso
- Attivabile con riferimento ai regimi:
 - § Degli interessi
 - § Dei dividendi
 - § Delle royalties
 - § **Dei prezzi di trasferimento**

Ruling internazionale

53

- **Introdotta dall'art. 8 D.L. 269/2003**
 - § **Preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale**
 - § **Accordo di carattere unilaterale**
 - § **Vincolante per il periodo d'imposta nel quale è stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, se non intervengono variazioni nelle circostanze di fatto e diritto rilevanti per la stipula dell'accordo**

Documentazione prezzi di trasferimento

54

- Art. 1 co. 2 d.lgs n. 471/1997
 - § Sanzione dal 100% al 200% dell'eventuale maggiore imposta o minor credito accertato in sede di verifica
- Art. 1 co. 2-ter d.lgs 471/1997
 - § Disapplicazione del co. 2 allorquando, in sede di accertamento da cui derivi una rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea all'illustrazione della quantificazione dei medesimi

Documentazione prezzi di trasferimento

55

- Modalità di predisposizione della documentazione disciplinata dal **Provvedimento A.d.E. del 29.09.2010**
- Documentazione idonea:
 - § Masterfile,
 - ∅ informazioni relative al gruppo multinazionale
 - § Documentazione nazionale,
 - ∅ informazioni relative alla singola società del gruppo
- Articolazione diversa a seconda della tipologia di impresa:
 - § società holding
 - § società subholding
 - § imprese controllate
 - § stabili organizzazioni di soggetti non residenti

Documentazione prezzi di trasferimento

56

- **Società holding:**
 - § società capogruppo fiscalmente residente in Italia
 - § non controllata da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque residente
 - § che controlla (anche tramite sub-holding) almeno una società non residente
- **Documenti da predisporre:**
 - § Masterfile
 - § Documentazione nazionale

Documentazione prezzi di trasferimento

57

- **Società subholding:**
 - § società fiscalmente residente in Italia
 - § controllata da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque residente
 - § che controlla, a sua volta, almeno una società o impresa non residente
- **Documenti da predisporre:**
 - § Masterfile (possibilità di utilizzo del Masterfile relativo alla top-holding)
 - § Documentazione nazionale

Documentazione prezzi di trasferimento

58

- Imprese controllate:
 - § società fiscalmente residente in Italia
 - § controllata da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale ovunque residente
 - § che non controlla alcuna società o impresa non residente
- Documenti da predisporre:
 - Ø Documentazione nazionale

Documentazione prezzi di trasferimento

59

- Stabili organizzazioni di soggetti non residenti:
- Documenti da predisporre:
 - § applicazione del regime delle holding, delle subholding o dell'impresa controllata a seconda se il soggetto non residente di cui la stabile organizzazione è parte è qualificato come holding, subholding o impresa controllata

Documentazione prezzi di trasferimento

60

- Contenuto minimo del Masterfile:
 1. Descrizione generale del gruppo multinazionale
 - § Storia, evoluzione recente, lineamenti mercati di riferimento
 2. Struttura del gruppo (profilo organizzativo e operativo)
 3. Strategie generali perseguite dal gruppo ed eventuali mutamenti rispetto al passato
 4. Flussi delle operazioni
 - § Quadro generale delle operazioni di cui al punto n. 5

Documentazione prezzi di trasferimento

61

5. Dettaglio delle operazioni infragruppo e degli accordi di ripartizione dei costi
6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti
7. Beni immateriali utilizzati
8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo
9. Descrizione degli eventuali Advanced Price Agreements e ruling in materia di prezzi di trasferimento

Documentazione prezzi di trasferimento

62

- **Contenuto minimo documentazione nazionale:**
 1. **Descrizione generale della società**
 - § Storia, evoluzione recente, lineamenti mercati di riferimento
 2. **Settori di attività in cui opera la società**
 3. **Struttura operativa**
 4. **Strategie generali perseguite dalla società ed eventuali mutamenti rispetto al passato**
 5. **Dettaglio delle operazioni infragruppo, analisi della comparabilità e metodi utilizzati per determinare i prezzi di trasferimento**
 6. **Dettaglio degli accordi di ripartizione dei costi**

Documentazione prezzi di trasferimento

63

- Predisposizione della documentazione per ogni anno in cui si vuole usufruire del regime di disapplicazione delle imposte
- Comunicazione del possesso della documentazione in sede di dichiarazione dei redditi
- Conservazione della documentazione relativa alle annualità pregresse per il periodo di accertamento

Agenda della lezione

64

- Struttura di un gruppo multinazionale
- La disciplina delle operazioni infragruppo
 - § Introduzione al transfer pricing
 - § La normativa di riferimento
 - § I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
 - § Ruling internazionale e disapplicazione delle sanzioni in caso di documentazione dei prezzi di trasferimento
- **La tassazione dei redditi prodotti e distribuiti**
 - § **La doppia imposizione sui redditi**
 - § Le convenzioni internazionali e il foreign tax credit
 - § La tassazione dei dividendi

Doppia imposizione sui redditi

65

- Doppia imposizione internazionale giuridica
- Doppia imposizione in senso economico
- L'ipotesi più frequente si verifica quando l'imposizione "personale" dello Stato della residenza concorre con l'imposizione "reale" dello Stato della fonte

Doppia imposizione sui redditi

66

- Tentativo di eliminazione della doppia imposizione mediante:
 - § stipula di convenzioni internazionali bilaterali fra gli Stati
 - § attribuzione di un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (c.d. foreign tax credit)

Agenda della lezione

67

- Struttura di un gruppo multinazionale
- La disciplina delle operazioni infragruppo
 - § Introduzione al transfer pricing
 - § La normativa di riferimento
 - § I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
 - § Ruling internazionale e disapplicazione delle sanzioni in caso di documentazione dei prezzi di trasferimento
- **La tassazione dei redditi prodotti e distribuiti**
 - § La doppia imposizione sui redditi
 - § **Le convenzioni internazionali e il foreign tax credit**
 - § La tassazione dei dividendi

Convenzioni internazionali

68

- Si applicano ai soggetti residenti in uno degli Stati contraenti
- In Italia, prevalenza delle convenzioni sulle norme interne ordinarie, salvo che queste siano più favorevoli al contribuente (art. 169 D.P.R. 917/86)

Convenzioni internazionali

69

- Limitano, in via principale ma non esclusiva, la potestà impositiva dello **Stato della fonte**
 - § **limitazione totale**
(eliminazione della doppia imposizione)
es. pensioni private
 - § **limitazione parziale**
es. dividendi ed interessi
 - § **limitazione assente**
(mantenimento della doppia imposizione)
es. redditi d'impresa della stabile organizzazione

Foreign tax credit

70

- Limitazione della potestà impositiva dello **Stato della residenza**
 - § Concessione di un credito d'imposta da scomputarsi dalla tassazione dovuta nello Stato della residenza sul reddito già tassato nello Stato della fonte
- Regime di "neutralità fiscale interna"
- Credito d'imposta
 - § "illimitato"
 - § "limitato"

Foreign tax credit

71

- Previsto nelle convenzioni internazionali stipulate dall'Italia
- Art. 165 D.P.R. 917/86

Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sui redditi ivi prodotti sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta in Italia fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra

$$\frac{\text{redditi esteri} * \text{aliquota imposta italiana}}{\text{reddito complessivo}}$$

Se l'imposta versata all'estero è inferiore alla corrispondente quota di imposta italiana, il credito è usufruibile fino a concorrenza dell'importo pagato

Foreign tax credit

72

- Esempio:

Reddito prodotto in Italia =	4.000 €
Reddito prodotto all'estero =	<u>1.000 €</u>
REDDITO COMPLESSIVO =	5.000 €

Imposta dovuta in Italia = 1.375 €
(5.000 * 27,5%)

Imposta attribuibile al reddito estero = 275 €
(1.000 * 27.5%)

Imposta pagata all'estero

Hp1 = 300 €

Hp2 = 275 €

Hp3 = 250 €

Credito d'imposta

Hp1 = 275 €

Hp2 = 275 €

Hp3 = 250 €

Foreign tax credit

73

- Redditi prodotti in più Stati (co. 3)
 - § Credito d'imposta applicato separatamente per ciascuno Stato
- Reddito estero che concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo (co. 10)
 - § L'imposta estera va ridotta in misura corrispondente

Agenda della lezione

74

- Struttura di un gruppo multinazionale
- La disciplina delle operazioni infragruppo
 - § Introduzione al transfer pricing
 - § La normativa di riferimento
 - § I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
 - § Ruling internazionale e disapplicazione delle sanzioni in caso di documentazione dei prezzi di trasferimento
- **La tassazione dei redditi prodotti e distribuiti**
 - § La doppia imposizione sui redditi
 - § Le convenzioni internazionali e il foreign tax credit
 - § **La tassazione dei dividendi**

Tassazione dei dividendi

75

- Dividendi di fonte estera
 - § Tassati come i dividendi distribuiti da società residenti
- Dividendi in uscita
 - § Direttiva “madre-figlia”
 - § Dividendi distribuiti a società di capitali comunitarie
 - § Regime “ordinario”
 - § Applicazione delle convenzioni internazionali

Tassazione dei dividendi

76

- Direttiva “madre-figlia” (art. 27-bis d.P.R. 600/73)

§ Dividendo distribuito a società che:

- ∅ Risiede in uno stato U.E.;
- ∅ Detiene una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale della società “figlia”
- ∅ Detiene la partecipazione ininterrottamente da almeno un anno

§ Non si applicano ritenute

Tassazione dei dividendi

77

- Dividendi distribuiti a società di capitali comunitarie (art. 27 co. 3-ter d.P.R. 600/73)
 - § Applicazione di una ritenuta dell' 1,375%
- Regime "ordinario"
 - § Applicazione di una ritenuta del 20%
 - § Se stipulate, applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali

CONCLUSIONE

78

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!